



Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

MODELLO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

D.LGS 231/01

Rev. 04 – APR.23

MODELLO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

D.LGS 231/01

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6 del decreto 231 stabilisce che un'azienda può essere esonerata dalla responsabilità derivante dalla commissione di reati presupposto se l'organo dirigente ha adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo adeguati per prevenire tali reati e ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello a un Organismo di Vigilanza autonomo e con poteri di iniziativa e controllo. È importante notare che l'istituzione dell'OdV non deve essere soltanto un adempimento formale, ma deve essere effettiva, affinché l'Organismo possa svolgere in modo adeguato i complessi e delicati compiti assegnatigli dalla legge. La configurazione dell'Organismo di Vigilanza deve essere attentamente valutata alla luce dei compiti assegnati dalla legge e dei requisiti necessari per un adeguato svolgimento dei compiti stessi, alla luce della giurisprudenza consolidata su questo punto.

Individuazione dell'Organismo di vigilanza - Composizione dell'Organismo di vigilanza

Il legislatore non fornisce indicazioni precise sulla composizione dell'Organismo di vigilanza previsto dal decreto 231. Pertanto, è possibile scegliere tra una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, che prevede la partecipazione di soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati dei requisiti necessari. La scelta della soluzione più adeguata deve tenere conto delle finalità della legge e garantire l'effettività dei controlli. La composizione dell'Organismo di vigilanza deve essere modulata in base alle dimensioni, al tipo di attività e alla complessità organizzativa dell'ente. Ad esempio, il decreto 231 consente alle imprese di piccole dimensioni di affidare i compiti di Organismo di vigilanza all'organo dirigente. Tuttavia, la società G.B.G. Srl opta per una composizione NON monocratica per garantire l'efficacia delle funzioni demandate all'OdV.

Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, possono essere riassunte come segue:

vigilanza sull'effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;

esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;

analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;

cura del necessario aggiornamento dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

L'aggiornamento del modello passa attraverso suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi. Le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all'Amministratore, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza (OdV) verifica l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte attraverso il follow-up.

L'estensione dell'applicazione del decreto 231 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e della tutela dell'ambiente e quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente e quella dell'Organismo di vigilanza.

Inoltre:

le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo; l'OdV deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231;

l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.

Inoltre, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte).

PER una sempre maggiore effettività dell'Organismo di vigilanza, è importante che esso possa operare in modo tempestivo e senza impedimenti. Pertanto, si consiglia di prevedere un sistema di notifica tempestiva all'OdV di eventuali cambiamenti significativi all'interno dell'azienda che possano avere un impatto sul modello organizzativo o sulla sua efficacia.

Inoltre, l'Organismo di vigilanza dovrebbe avere un ruolo attivo nella promozione della cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'azienda. Ciò può avvenire attraverso la formazione del personale, la divulgazione delle politiche etiche dell'azienda e la promozione di una cultura della segnalazione interna dei comportamenti illeciti.

Infine, l'Organismo di vigilanza dovrebbe rendere conto delle proprie attività e dei risultati conseguiti all'organo di controllo interno dell'azienda e, all'occorrenza, all'autorità giudiziaria competente. In questo modo, si contribuisce a garantire la trasparenza e la responsabilità nell'ambito dell'organizzazione.

In sintesi, l'Organismo di vigilanza è un'importante figura prevista dal decreto 231/2001 per garantire l'effettiva prevenzione dei reati all'interno dell'azienda. Affinché possa svolgere efficacemente il proprio ruolo, è necessario che esso goda di autonomia e indipendenza, sia composto da soggetti professionali e competenti, abbia a disposizione le risorse necessarie e sia in grado di operare in modo tempestivo e trasparente.

Obblighi di informazione dell'Organismo di vigilanza

L'obbligo di fornire informazioni all'Organismo di vigilanza (OdV) è rivolto ai dipartimenti aziendali che presentano un potenziale rischio di commettere reati e riguarda: a) i resoconti periodici dell'attività di controllo effettuata per attuare i modelli (rapporti riassuntivi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indicazioni statistiche, ecc.); b) le irregolarità o le deviazioni riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un evento che singolarmente può sembrare irrilevante, potrebbe avere una diversa valutazione se si verifica ripetutamente o in un'area più ampia).

Inoltre, l'Organismo di vigilanza ha il diritto di ricevere copie dei resoconti periodici riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.



Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI G.B.G. SRL

Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento è stato predisposto e approvato dall'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), al fine di auto-regolamentare il proprio funzionamento.

1.2 In nessun caso ad alcuna disposizione di questo Regolamento potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello Organizzativo (di seguito "Modello"). Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al Modello e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

Articolo 2

ELEZIONE E POTERI DEL PRESIDENTE

2.1 Una volta nominato dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV elegge, qualora l'organo sia collegiale alla nomina di un Presidente; l'OdV ne informa il Consiglio di Amministrazione.

2.2 L'OdV, o il suo Presidente dell'OdV esercita i poteri e svolge le funzioni nei limiti previsti dal presente Regolamento.

2.3 Il Presidente rappresenta l'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi.

2.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al componente più anziano d'età. In caso di impedimento prolungato o definitivo l'OdV, informato il CdA, provvede non appena possibile a nominare un nuovo Presidente.

Articolo 3 NOMINA DEL SEGRETARIO

3.1 L'OdV nomina il proprio Segretario, anche nella persona di un soggetto esterno all'OdV medesimo.

3.2 Il Segretario redige i verbali delle sedute, cura e conserva la documentazione dell'OdV, le convocazioni dei componenti e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'OdV.

Articolo 4

CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'OdV approva semestralmente il calendario delle proprie riunioni, che hanno cadenza almeno trimestrale. L'Organismo inoltre può riunirsi al di fuori delle riunioni calendarizzate, su richiesta del Presidente o di un componente dell'Organismo. L'OdV può infine riunirsi, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, anche su richiesta del Presidente del CdA e/o del Presidente del Collegio Sindacale.

4.2 L'OdV si riunisce con formale convocazione del Presidente contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata per iscritto - anche via posta elettronica - almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data, a tutti i componenti dell'OdV. È facoltà di ciascun membro dell'OdV chiedere al Presidente con congruo anticipo ed in forma scritta l'inserimento di una o più materie all'ordine del giorno.

4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'OdV e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.

4.4 Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'OdV; in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere invitati alle riunioni membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, revisori, consulenti esterni, responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della Società, collaboratori dei componenti

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

dell'OdV. Gli esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'OdV ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

Articolo 5

VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere ri- convocata per una data successiva.

5.2 I componenti dell'OdV non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni dell'OdV, pena l'invalidità delle stesse.

5.3 In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun membro dell'OdV è tenuto a giustificare la propria as- senza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenutasi, oppure nel verbale della prima riunione utile successiva.

Articolo 6

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Le riunioni dell'OdV possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano ri- spettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti dell'OdV. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e in- tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere docu- menti.

6.2 Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun membro proporre all'OdV un ordine di- verso da quello risultante dall'avviso di convocazione, una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno ovvero di articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

6.3 In casi di comprovata urgenza ciascun membro potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto diretta- mente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sem- pre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla sua trattazione.

6.4 Ciascun membro dell'OdV ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di for- mulare osservazioni e proposte al riguardo.

6.5 Il Presidente (o in sua assenza il membro più anziano) dirige i lavori dell'OdV, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.

6.6 Il Presidente, esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione.

6.7 Ciascun membro dell'OdV ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri, (mediante comu- nicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure – laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione – facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione) le si- tuazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale; ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sus- siste il conflitto potenziale o attuale. Del conflitto di interesse e delle misure eventual- mente adottate l'OdV riferisce nell'ambito della prima relazione periodica al Consiglio di Ammini- strazione.

Articolo 7

DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 L'OdV assume una decisione sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.2 Le decisioni dell'OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'OdV presenti. Ciascun membro dell'OdV ha diritto ad un voto.

7.3 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.4 Gli atti e le comunicazioni dell'OdV devono essere sottoscritti dal Presidente.

Articolo 8 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI 8.1 Tutte le attività dell'OdV devono essere documentate in appositi verbali redatti dal Segretario. © Tutti i diritti riservati - AODV231 - via della Posta, 7 – 20123 Milano - 12 -

5 maggio 2016

8.2 Il verbale deve riportare, oltre a quanto sopra specificato nel presente Regolamento, l'orario di apertura e chiusura della riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione e di chi la presiede, l'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni, le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte. In particolare, le opinioni dissenzienti, ovvero le votazioni di minoranza, devono essere oggetto di verbalizzazione per esteso.

8.3 Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai componenti dell'OdV che hanno preso parte alla riunione; dagli altri componenti dell'OdV per sola presa visione.

8.4 Tutti i verbali, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione di supporto presentata nel corso della riunione, devono essere ordinati, raccolti e conservati in apposito libro vidimato a cura del Segretario e sotto la supervisione del Presidente. L'accesso all'archivio è riservato ai componenti dell'OdV.

Articolo 9

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ODV

9.1 Il Segretario dell'OdV raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute (laddove esse per previsione del Modello non siano destinate ad essere direttamente inviate a tutti i componenti dell'OdV) e le trasmette ai componenti dell'OdV in tempo utile per la relativa discussione, indicando tempestivamente al Presidente eventuali carenze dei flussi previsti dal Modello.

9.2 L'OdV, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

Articolo 10

ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA

10.1 L'OdV redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello in termini di: frequenza e tipologia (pianificata / a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio; individuazione delle funzioni o processi coinvolti; identificazione delle risorse necessarie. Al piano possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove, sopraggiunte priorità.

Articolo 11

UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

11.1 L'OdV dispone l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione (il "budget") destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.

11.2 Conformemente a quanto previsto nel Modello, l'OdV può superare i limiti di utilizzo delle risorse così stabilite al solo verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi la deliberazione dell'OdV dovrà essere motivata, adeguatamente discussa ed approvata in sede di riunione dell'OdV; dovrà altresì essere resa informativa in merito al Consiglio di Amministrazione con formale comunicazione a firma del Presidente.

Articolo 12

AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI

12.1 L'OdV, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

Articolo 13

RINUNCIA DEL COMPONENTE

13.1 In caso di rinuncia all'incarico di un componente, questi deve comunicarla al Presidente il quale provvede a inoltrare tempestivamente la comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

13.2 Se la rinuncia riguarda il Presidente, i compiti sopra indicati sono svolti dal componente più anziano d'età. Articolo 14



Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

14.1 assicurano la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal Modello e i legittimi ordini dell'Autorità Giudiziaria;

14.2 nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite in quanto componenti dell'OdV, devono astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

Tali obblighi sono estesi al Segretario, se non componente dell'OdV, e ai collaboratori di cui l'OdV può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

Articolo 15 ENTRATA IN VIGORE

15.1 Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'OdV.

Articolo 16

COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

16.1 Successivamente all'approvazione, il presente Regolamento viene comunicato al Consiglio di Amministrazione della società.

Articolo 17

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO

17.1 Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall'OdV per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso.

17.2 Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'OdV, successivamente alla quale sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della società.